

Firenze 5 marzo 2016

**Oggetto. Apertura dei lavori della Commissione Sanità del Senato  
in merito al DDL 28/1/2016 su “Disposizioni in materia di responsabilità  
professionale del personale sanitario”**

**Ciclo di audizioni: Osservazioni COMLAS al DdL**

**Al Presidente della**

**Commissione Sanità del Senato**

**Senatore Emilia Grazia De Biasi**

**Al Relatore Senatore Amedeo Bianco**

la Società Scientifica dei Medici Legali delle Aziende Sanitarie, COMLAS, dà un giudizio complessivamente positivo sul disegno di legge DDL 28/1/2016 su “Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario”.

Ritiene che gli articoli 1 in materia di sicurezza delle cure in sanità, articolo 2 sulle funzioni del Difensore Civico regionale e sulla istituzione dei Centri regionali per la gestione del rischio clinico, articolo 3 relativo all’Osservatorio nazionale sulla sicurezza in sanità, articolo 4 sulla trasparenza dei dati abbiano introdotto importanti novità nel sistema sanitario e come tali non debbano subire modifiche.

**Nel merito dell’articolo 5 relativo dovrebbe essere chiarito che prima dell’inserimento nel Sistema Nazionale SNLG l’Istituto Superiore di Sanità valuta l’esistenza di eventuali conflitti di interesse delle linee guida elaborate dalle Società Scientifiche prima della pubblicazione delle stesse, dando parere vincolante.**

La COMLAS dà inoltre un giudizio positivo sugli articoli 6 e 7 in materia di responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria e di responsabilità delle struttura e dell’esercente e ritiene che come tali non debbano subire modifiche.

**In merito all’articolo 8 relativo al “Tentativo obbligatorio di conciliazione” la COMLAS ritiene che la norma sia da rivedere, prevedendo il tentativo di conciliazione come ratio alternativa alla quale accedere nel momento in cui non si voglia perseguire una azione transattiva diretta.**

**Questa soluzione lascerebbe libertà alle parti in causa e soprattutto eviterebbe una ricaduta economica negativa sui bilanci aziendali e la citazione in causa oltre all'Azienda anche del sanitario dipendente in virtù della novità della responsabilità aquiliana dello stesso.**

**In merito all'articolo 9** che riguarda l'azione di rivalsa diverse sono le riflessioni:

-Dal DdL si ricava che l'Azienda Sanitaria è chiamata a rilevare l'eventuale dolo o colpa grave e a proporre azione di rivalsa davanti al Giudice Ordinario con esclusione della Corte dei Conti:

-La presente previsione del DdL è certamente destinata ad essere dichiarata incostituzionale in quanto l'esclusività della giurisdizione contabile, in materia di rivalsa per danni all'erario, deriva direttamente dall'articolo 103, comma 2°, della Costituzione.

In tal senso si possono ricordare 2 pronunce significative della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione:

-Sentenza della Corte Costituzionale n.183/2007;

-Sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite n° 326/1999.

I principi espressi riguardano il fatto che il danno subito dall'Amministrazione costituisce solo il presupposto per la promozione da parte del Pubblico Ministero dell'azione di responsabilità amministrativa e contabile, ma per determinare la risarcibilità del danno occorre una valutazione discrezionale ed equitativa del giudice contabile, il quale sulla base dell'intensità della colpa, intesa come grado di scostamento della regola che si doveva seguire nella fattispecie concreta, e di tutte le circostanze del caso, stabilisce quanta parte di danno subito dall'Amministrazione debba essere addossato al convenuto e debba pertanto essere considerato risarcibile.

Altri principi espressi dalla Cassazione riguardano la competenza dell'accertamento dell'elemento psicologico del reato. In questo senso la sentenza del Tribunale di Modena, Sez. 1<sup>a</sup> civile, n. 281/2005, richiamando la Sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite n° 326/1999, in tema di responsabilità dei soggetti esposti alla Giurisdizione della Corte dei Conti, afferma che è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti l'accertamento della natura dolosa o colposa della responsabilità, come pure del grado di tale ultima connotazione soggettiva del fatto commissivo od omissivo ascrivibile al dipendente o funzionario pubblico.

Di converso è possibile affermare che il datore di lavoro non possiede sicuramente il requisito dell'indipendenza, neutralità ed imparzialità, richiesti a garanzia del particolare giudizio sul presunto responsabile.

Il DdL fa perdere un vantaggioso istituto, esercitato dalla Corte dei Conti, a carico del sanitario ovvero la non trasmissibilità della richiesta risarcitoria agli eredi.

Infine è da notare che la misura della rivalsa deve essere resa uguale per tutti i cittadini. La norma più favorevole riguarda attualmente la Magistratura per la quale si prevede, ai sensi della legge 27/2/2015, n. 18, il massimo della somma pari alla metà di una annualità dello stipendio al netto delle trattenute fiscali. Il disegno di legge dovrebbe adeguarsi in base al principio di uguaglianza a tale previsione.

**Grati dell'attenzione posta alla presente comunicazione, si rimane in attesa di gentile convocazione nel ciclo delle audizioni e si porgono**

**i migliori saluti**

**Con osservanza**

**Il Presidente della COMLAS**

**Prof. Massimo Martelloni**



---

**Società Scientifica dei Medici Legali delle Aziende Sanitarie del Sistema Sanitario  
Nazionale - COMLAS**

**Il Presidente** - Prof. Massimo Martelloni - Via Oriani n° 19 - 50134 - Firenze

E-mail: [martellonimassimo.prof@gmail.com](mailto:martellonimassimo.prof@gmail.com); [m.martelloni@uslnordovest.toscana.it](mailto:m.martelloni@uslnordovest.toscana.it); tel. cell.  
335 - 5892052